



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 25476 - Data adozione: 22/12/2022

Oggetto: Oggetto: Voltura della titolarità delle Autorizzazioni Integrate Ambientali relative alle discariche ex Asiu ed ex Lucchini, site in Comune di Piombino (LI), località Ischia di Crociano 4/5 in favore della soc. Rinascenza Toscana srl in subentro a Rimateria SpA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2022

Numero interno di proposta: 2022AD028579

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui rispettivamente alla legge 07/08/1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i. e alla legge regionale 23/07/2009, n. 40 *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”* e s.m.i.;
- la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 e s.m.i. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante *“Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*; la legge regionale 5 febbraio 2016, n.9 *“Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”*; DGRT n. 121 del 23/02/2016 *“Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”*;
- la vigente normativa in materia di discariche, e in particolare, il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche”*;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante *“Norme in materia ambientale”*, e in particolare, il c. 4 dell'art. 29-nonies, che disciplina il caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;
- la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.”*;
- la D.G.R. Toscana n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i. *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”*;
- il D.P.G.R. Toscana n. 13/R del 29/03/2017 *“Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”)”*, e in particolare, i commi 1 e 2 dell'Art.18 che disciplinano il procedimento ai fini della modifica della titolarità di un' AIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-nonies, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006;

PREMESSO che le installazioni oggetto del presente atto sono:

- la discarica per rifiuti non pericolosi ex Asiu;
 - la discarica per rifiuti non pericolosi ex Lucchini;
- site in Comune di Piombino (LI), località Ischia di Crociano 4/5;

PREMESSO che, le suddette attività industriali, definite dall'operazione D1, di cui all'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come *“Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)”*, rientrano nell'allegato VIII, punto 5.4 alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006:

"discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, a esclusione delle discariche per i rifiuti inerti" ;

PREMESSO che entrambe le suddette installazioni erano gestite dalla soc. Rimateria S.p.A., con sede legale in Piombino (LI), località Ischia di Crociano 4/5, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno 01160290498, dichiarata fallita a seguito della procedura concorsuale instaurata innanzi al Tribunale di Livorno, R.F. 41/21, in forza dei seguenti atti:

- Discarica ex-ASIU:

- AIA n. 278 del 30/10/2007 della Provincia di Livorno;
- AIA n. 189 del 09/11/2011 della Provincia di Livorno;
- DGRT 761 del 01/08/2016 e smi della Regione Toscana, di valutazione di impatto ambientale e modifica sostanziale dell'AIA;
- Decreto n. 13085 del 06/12/2016 della Regione Toscana di voltura dell'AIA da ASIU SpA a RIMATERIA SpA;
- Decreto n.5688 del 12/04/2019 della Regione Toscana, di modifica sostanziale dell'AIA, rettificato con Decreto n.6064 del 19-04-2019;
- Decreto n. 2349 del 20/02/2020 della Regione Toscana, di aggiornamento del decreto dirigenziale 5688 del 12/04/2019;
- Decreto n. 17282 del 23/10/2020 della Regione Toscana, di riforma del decreto dirigenziale n. 2349 del 20/02/2020, che ha aggiornato il decreto dirigenziale 5688 del 12/04/2019

- Discarica aziendale ex-Lucchini:

- AIA n. 276 del 30/10/2007 della Provincia di Livorno;
- Decreto n. 105 del 16/09/2008 della Provincia di Livorno, di modifica dell'AIA;
- Decreto n. 10791 del 01/07/2019 della Regione Toscana, di voltura dell'AIA;

VISTA la comunicazione ex art. 29-nonies, c. 4 del D.lgs 152/2006, della società Rinascenza Toscana srl, trasmessa dal Suap del Comune di Piombino, pratica n. 02519760975 del 05/05/2022, registrata al prot. reg.le al n. 0185463 del 06/05/2022 con la quale è stato comunicato il cambio di titolarità nella gestione delle discariche di cui sopra e si chiede di provvedere alla volturazione dei titoli insistenti sulle installazioni di cui all'oggetto a favore della soc. Rinascenza Toscana srl;

VISTA la seguente documentazione allegata alla comunicazione di cui al precedente capoverso:

1. copia del contratto di affitto di azienda del 26/04/2022, Repertorio n. 14.543, Raccolta n. 10.695 a rogito del Dott. Carlo Alberto Maroz, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo;
2. richiesta di avvio dell'iter di attestazione di conformità del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015;
3. autocertificazione in materia antimafia;
4. fotocopia della carta di identità del legale rappresentante di entrambe le società;
5. visura camerale della società subentrante;
6. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti da parte dei legali rappresentanti della società subentrante;
7. modulo per il consenso per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 da parte dei legali rappresentanti della società subentrante;
8. dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR 445/2000, da parte del soggetto subentrante, di adeguata capacità tecnica per la gestione degli impianti;
9. scheda AIA indicante i nuovi riferimenti del gestore dell'installazione;

VISTA la nota reg.le prot. n. 0280025 del 12/07/2022, con la quale è stata chiesta alla soc. Rinascenza Toscana srl l'integrazione della documentazione depositata ai fini della voltura, trasmettendo idonee e valide garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003, come

disciplinato dal comma 2 dell'art. 18 del Capo III del regolamento della Regione Toscana del 29 marzo 2017, n. 13/R, "*Voltura delle autorizzazioni*";

VISTE le seguenti comunicazioni della soc. Rinascenza Toscana srl:

- nota in atti regionali prot. 0313891 del 08/08/2022, integrata con nota prot. 314349 del 9/9/2022, con cui sono state trasmesse:

- attestazione di conformità del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 relativa alle discariche denominate "Rimateria" ed "ex Lucchini";
- garanzie finanziarie:
per la Discarica ex ASIU

GO: Polizza fideiussoria S2C Spa n. 01.000058720 con validità dal 22/07/2022 al 22/07/2029;

GPO: voltura della Polizza Generali n. 766502001 a favore di Rinascenza Toscana srl;
per la Discarica ex Lucchini

GO: Polizza fideiussoria TOKIO MARINE EUROPE S.A. n. 28020045133 con validità dal 18/07/2022 fino al 18/07/2029, in sostituzione della polizza n. BVFF00033 del 14/06/2019 rilasciata sempre da TOKIO MARINE EUROPE S.A.;

GPO: Polizza fideiussoria TOKIO MARINE EUROPE S.A. n. 28022245134 con validità dal 18/07/2022 fino al 18/07/2029, in sostituzione della polizza n. BVFF00034 del 14/06/2019 rilasciata sempre da TOKIO MARINE EUROPE S.A.;

- nota dell'11/08/2022, in atti regionali prot. 0319203 del 12/08/2022, di trasmissione dell'atto di concessione demaniale Reg. N° 1661 del 10/08/2022 da cui risulta che la concessione delle aree demaniali su cui insistono le discariche in oggetto sono state concesse alla Soc. Rinascenza Toscana srl;

- nota del 30/09/2022, in atti regionali prot. 0374032 del 03/10/2022, di invio, a integrazione di quanto trasmesso con la nota dell'8/8/2022, di Appendice di modifica della polizza n. 01.000058720 del 04/08/2022;

- nota del 20.12.2022 in atti regionali prot. 0493005 del 20/12/2022 con la quale la soc. Rinascenza Toscana srl ha trasmesso la polizza emessa da S2C Spa n. 01.000060439 del 14/12/2022, valida sino al 25/11/2037, per la post- gestione della discarica ex ASIU, in sostituzione della polizza n. 766502001 emessa dalla Generali Italia SpA, in adempimento a quanto già richiesto alla soc. Rimateria SpA nel corso del 2019 (in particolare con nota prot. 0388716 del 18/10/2019), ai fini dell'eliminazione della clausola espressa di non escutibilità della garanzia in caso di mancato rinnovo della stessa o la mancata presentazione di ulteriori garanzie per i periodi successivi;

VISTO il contratto di affitto di azienda del 26/04/2022, Repertorio n. 14.543, Raccolta n. 10.695 a rogito del Dott. Carlo Alberto Marozz, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo; stipulato tra le parti:

- Fallimento Rimateria - Società per Azioni, con sede legale in Piombino (LI), località Ischia di Crociano 4/5, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno 01160290498, REA LI-102890, dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno con sentenza in data 14 giugno 2021, R.G. numero 41/2021, in persona del curatore fallimentare dottoressa Francesca OZIA;

da una parte - e

- Rinascenza Toscana srl, costituita in Italia, con sede in Prato, viale della Repubblica 298, capitale sociale euro 4.000.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pistoia- Prato 02519760975, R.E.A. PO-605976;

VISTO l'Atto di concessione immobile (DPR 296 del 13/09/2005) dell' Agenzia del Demanio Direzione Territoriale Toscana e Umbria, Reg. n.° 1661 del 10/08/2022 Prot. n. 2022/1706/RI del 10/08/2022;

PRESO ATTO che gli importi garantiti delle garanzie finanziarie trasmesse, risultano invariati rispetto a quelli delle precedenti garanzie in essere e sostituite/volturnate e che la durata della validità risulta estesa;

VERIFICATO che i testi della succitate garanzie di TOKIO MARINE, riportano in maniera errata la sede legale della Società Rinascenza srl e inoltre che il testo della garanzia n. 28022245134, che si riferisce alla gestione post-operativa della discarica, in quanto ha sostituito la precedente garanzia n. BVFF00034, contiene dei riferimenti errati alle operazioni di gestione operativa;

RICHIAMATE le norme del D. Lgs. n. 159 del 06.09.11 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

DATO ATTO che, a seguito della decorrenza dei termini per il rilascio della comunicazione da parte della Prefettura di Livorno, è stata acquisita l'autocertificazione di Rinascenza Toscana srl relativa alla insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n.159/2011;

CONSIDERATO che, all'intervenuta comunicazione di subentro nella gestione, in virtù del carattere personale e intrasmissibile dell'AIA, la volturazione è atto dovuto della scrivente amministrazione anche sulla base di quanto comunicato mediante autocertificazione;

RITENUTO dunque di dover provvedere, a seguito della suddetta comunicazione inoltrata ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 4, del D.Lgs. 152/2006, alla voltura a favore della società subentrante Rinascenza Toscana srl, della titolarità delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di cui A.D. n. 189 del 09/12/2011, modificata con D.G.R.T. n. 761 del 01/08/2016 e A.D. n. 276 del 30/10/2007, per l'esercizio delle due installazioni IPPC 5.4, discariche per rifiuti non pericolosi ex Asiu e ex Lucchini, site in Comune di Piombino (LI), località Ischia di Crociano 4/5;

DATO ATTO che l'ufficio regionale presso il quale sono conservati gli atti relativi alla procedura e rese disponibili le informazioni di cui al comma 13 dell'art. 29 – quater del d.lgs 152/2006 e smi, è l'ufficio territoriale di Livorno in Via Galileo Galilei n. 40, Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che la presente proposta di provvedimento è stata visionata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa della U.O. Autorizzazioni discariche e impianti connessi del Settore Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e qui riportati a ogni effetto:

1. di VOLTURARE a favore della società Rinascenza Toscana srl, la titolarità dei seguenti atti:

- Discarica ex-ASIU:

- AIA n. 278 del 30/10/2007 della Provincia di Livorno;
- AIA n. 189 del 09/11/2011 della Provincia di Livorno;
- DGRT 761 del 01/08/2016 e smi della Regione Toscana, di valutazione di impatto ambientale e modifica sostanziale dell'AIA;

- Decreto n.5688 del 12/04/2019 della Regione Toscana, di modifica sostanziale dell'AIA, rettificato con Decreto n.6064 del 19-04-2019;
 - Decreto n. 2349 del 20/02/2020 della Regione Toscana, di aggiornamento del decreto dirigenziale 5688 del 12/04/2019;
 - Decreto n. 17282 del 23/10/2020 della Regione Toscana, di riforma del decreto dirigenziale n. 2349 del 20/02/2020, che ha aggiornato il decreto dirigenziale 5688 del 12/04/2019;
- Discarica aziendale ex-Lucchini:
- AIA n. 276 del 30/10/2007 della Provincia di Livorno;
 - Decreto n. 105 del 16/09/2008 della Provincia di Livorno, di modifica dell'AIA;

2. di CONFERMARE a carico della soc. Rinascenza Toscana srl, tutti gli obblighi, le prescrizioni e le disposizioni di cui ai succitati provvedimenti autorizzativi e agli atti a essi connessi e conseguenti;

3. di DARE ATTO che tutti i riferimenti al gestore, riportati negli atti vigenti e in corso di validità cui al punto 1, sono da intendersi riferiti alla soc. Rinascenza Toscana srl;

4. di PRESCRIVERE alla Soc. Rinascenza Toscana srl di trasmettere entro 60 gg dalla data di invio del presente atto, le appendici alle polizze di TOKIO MARINE a correzione dei refusi presenti nei testi delle polizze assicurative presentate, come evidenziato in premessa;

4. di STABILIRE che il presente Decreto deve essere sempre custodito presso la sede operativa, unitamente ai succitati provvedimenti autorizzativi;

5. di CONFERMARE, che la società Rinascenza Toscana srl assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni, comunque causati nell'esercizio dell'impianto, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati e resta obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia, urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale;

6. di TRASMETTERE il presente provvedimento alla società Rinascenza Toscana srl e ai seguenti Enti e soggetti:

- Comune di Piombino
- ARPAT, Dipartimento di Piombino - Elba;
- Azienda USL Toscana nord ovest;
- curatore fallimento Rimateria;

Il presente atto, esecutivo dal giorno stesso della sua adozione, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE